



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. CARLO CAVALLETTI
VIA FUCINI N. 49
56127 PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 3264/2014 - RITO ORDINARIO
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: SCOTTO ARMANDO

Depositata Sentenza Numero: 54/2015 in data : 27/01/2015

Parti nel procedimento

Attore Principale

~~CONTRATTI TIPICI~~

Difeso da:
CARLO CAVALLETTI

Convenuto Principale

PREFETTURA DI NAPOLI

Difeso da:

Convenuto Secondario

EQUITALIA CENTRO SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

IL CANCELLIERE
Dott. LUCA SILVESTRI

IL CANCELLIERE

Pisa 27/01/2015

SENT. N. 54 / 1 / 14
DEL 27/1/15
R.G. N. 3264/15
REP. N.
CRON. N. 483/15
DEP. 27-1-15
PUBBL. 27-1-15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3264/2014 del Ruolo Generale Contenzioso promossa da

~~Comune di Napoli~~, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cavletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pisa, via R. Fucini n.49,

ATTRICE

contro

Equitalia Centro SpA, via Darsena n.1, Pisa, contumace.

CONVENUTA

Comune di Napoli, Piazza del Municipio (Palazzo San Giacomo), Napoli, contumace,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attrice: accoglimento dell'opposizione.

Fatto e diritto

~~Comune di Napoli~~ conveniva in giudizio Equitalia Centro SpA ed il Comune di Napoli a seguito della notifica allo stessa, in data 21/6/2014, della cartella di pagamento n.08720140005892720, emessa da Equitalia Centro Spa per l'importo di Euro 607.62 in riferimento al mancato pagamento della sanzione

per violazione del cds di cui al verbale della Polizia Municipale di Napoli n.21124818/09 del 25/3/2009.

L'attrice eccepiva l'omessa notifica del predetto verbale, nonché l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione del 10% a semestre di cui all'art. 27 L. 689/81.

I convenuti rimanevano contumaci.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/1/2015.

Non risulta prova dell'avvenuta notifica del verbale n.21124818/09 della Polizia Municipale di Napoli.

Pertanto, ai sensi dell'art. 201 comma 5 cds, la relativa pretesa creditoria si è estinta.

Ciò determina l'annullamento della cartella impugnata.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ~~Equitalia~~ ~~Centra~~ contro Equitalia Centro SpA ed il Comune di Napoli, così decide:

annulla la cartella impugnata;

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di Euro 316,25, di cui Euro 65,00 per la fase di studio, Euro 65,00 per la fase degli atti introduttivi, Euro 135,00 per la fase decisoria ed Euro 51,25 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Pisa, li 27/1/2015



Il giudice
avv. Armando Scotto

